



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Ordinanza n. 38 del 13 ottobre 2022

ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108.

“Modifiche alle ordinanze nn. 16 del 1 febbraio 2022, 25, 26, 27, 29 e 30 del 30 giugno 2022”.

Il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, On.le Avv. Giovanni Legnini, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, esuccessivamente prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2020 e 10 febbraio 2022, che adotta il presente atto ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dell'art. 14-bis, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108;

Visto il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento GBER);

Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (Regolamento de minimis);

Visti gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2021/C 153/01 del 29 aprile 2021;

Vista la decisione C(2022)1545 *final* del 18 marzo 2022 relativa alla modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 – Italia);

Vista la Comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale è stato adottato il “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*” e successive modificazioni e integrazioni (nel seguito, Quadro temporaneo Covid);

Vista la Comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 *final* del 23 marzo 2022, con la quale è stato adottato il “*Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*” (nel seguito *Quadro temporaneo Ucraina*);

Visto il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” ed in particolare l'art. 1, secondocomma lett. b), che prevede che “Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026”;

Visto il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, ed in particolare l'art. 14, intitolato “*Estensione della disciplina del PNRR al Pianocomplementare*” nonché l'art. 14-bis, recante “*Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016*”;

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 con cui, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.101, siindividuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza(PNRR) e per l'efficienza della giustizia*”;

Visto l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”), e la Comunicazione della

Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l’approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’atto di “Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 2021 n. 108”;

Preso atto che nelle settimane successive alla delibera della Cabina di coordinamento del 30 settembre 2021 si è svolta una complessa e approfondita istruttoria ai fini della compiuta individuazione dei programmi e dei progetti, delle procedure di attuazione, nonché dei primi atti di affidamento in coerenza con il previsto *milestone* del 31 dicembre 2021;

Considerato che l’art. 9, primo comma, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, prevede che *“Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente”*;

Vista l’ordinanza n. 16 del 1 febbraio 2022, recante “Correzioni formali ed integrazioni alle ordinanze nn. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14 del PNC sisma”, registrata dalla Corte dei Conti in data 1 febbraio 2022 al numero 195;

Considerato che con la suddetta Ordinanza, tra gli altri, veniva approvato lo schema di Convenzione da stipularsi con il GSE ai fini dell’attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR, sub misura A2, linee d’intervento 3 e 4;

Che il GSE ha comunicato alla struttura commissariale la necessità di apportare alcune revisioni al testo così come approvato, in ragione della necessità di rendere maggiormente coerente le previsioni della Convenzione con la natura delle attività che il GSE svolge e svolgerà effettivamente;

Ritenuto opportuno provvedere in merito, approvando il nuovo testo della Convenzione da stipularsi con il GSE di cui all’allegato sub 1);

Vista l’ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022, avente ad oggetto “Approvazione dei bandi relativi all’attuazione della macro-misura B “Rilancio economico sociale”, sub misura B1 “Sostegno agli investimenti”, misura B1.3 “Interventi diffusivi di sostegno alle attività produttive”, linea di intervento B1.3.a “Interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di iniziative micro-imprenditoriali e per l’attrazione e il rientro di imprenditori”, linea di intervento B1.3.b “Interventi per l’innovazione diffusa” e linea di intervento B1.3.c “Interventi per l’avvio, il riavvio e il consolidamento di attività economiche e per il rientro di quelle temporaneamente delocalizzate” del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano

nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, registrata dalla Corte dei Conti in data 15 luglio 2022 con il n. 1799;

Vista l'ordinanza n. 26 del 30 giugno 2022, "Approvazione bando relativo all'attuazione della misura B "Rilancio economico e sociale" sub misura 3 "Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie", misura B3.1 "Costituzione di forme associative o consortili di gestione delle aree agro-silvo-pastorali"; del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza", registrata dalla Corte dei Conti in data 14 luglio 2022 con il n. 1796;

Vista l'ordinanza n. 27 del 30 giugno 2022, "Approvazione bando relativo all'attuazione della misura B "Rilancio economico e sociale" sub misura 3 "Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie", linea 2 "Realizzazione di piattaforme di trasformazione tecnologica", del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza", registrata dalla Corte dei Conti in data 15 luglio 2022 con il n. 1802;

Vista l'ordinanza n. 29 del 30 giugno 2022, "Approvazione dei bandi relativi all'attuazione della macro-misura B "Rilancio economico sociale", sub misura B2 "Turismo, cultura, sport e inclusione", misure B2.1 "Interventi per lo sviluppo delle imprese culturali, creative, turistiche, sportive, anche del terzo settore, attraverso forme di sostegno a progetti di investimento e a progetti collaborativi di innovazione e di sviluppo di attrattori turistici" e B2.3 "Interventi per l'inclusione e innovazione sociale ed il rilancio abitativo, rivolti ad imprese sociali, terzo settore e cooperative di comunità" del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza", registrata dalla Corte dei Conti in data 15 luglio 2022 con il n. 1801;

Vista l'ordinanza n. 30 del 30 giugno 2022, "Approvazione del bando relativo all'attuazione della macro-misura B "Rilancio economico sociale", sub misura B2 "Turismo, cultura, sport e inclusione", linea di intervento B2.2 "Contributi destinati a soggetti pubblici per Iniziative di Partenariato Speciale Pubblico Privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio" del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza", registrata dalla Corte dei Conti in data 14 luglio 2022 con il n. 1795;

Visto l'art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dal decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;

Visti, in particolare, gli artt. 88, comma 4-bis e 92, commi 3 e 4, del suindicato decreto legislativo;

Visto l'art. 3 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Atteso che le verifiche previste dalla normativa suindicata sono le medesime verifiche che i soggetti gestori dei bandi approvati con le ordinanze suelencate dovranno effettuare in ordine al possesso dei requisiti dichiarati dai soggetti richiedenti sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai fini della concessione dei benefici economici previsti dai bandi;

Ritenuto opportuno prevedere la facoltà che la concessione del beneficio economico possa essere rilasciata sotto condizione risolutiva espressa dell'esito delle verifiche positive dei controlli su quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda di concessione;

Acquisita l'intesa in data 12 ottobre 2022 nella Cabina di coordinamento integrata, del Coordinatore della Struttura di Missione sisma 2009 della Presidenza del Consiglio dei ministri, Consigliere Carlo Presenti, e dei Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

DISPONE

Art. 1

(Correzioni all'ordinanza n. 16 del 1 febbraio 2022)

1. Lo schema di Convenzione allegato all'ordinanza n. 16 del 1 febbraio 2022 è sostituito dallo schema di Convenzione allegato alla presente ordinanza (All. sub 1).
2. All'art. 4, comma 1, del bando approvato con ordinanza n. 24 del 30 giugno 2022, le parole "Entro il 31/10/2022" sono sostituite dalle parole "Entro il 20/11/2022".

Art. 2

(Modifiche alle ordinanze nn. 25, 26, 27, 29 e 30)

1. Con riferimento agli interventi previsti dai bandi di cui all'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022, dal bando di cui all'ordinanza n. 26 del 30 giugno 2022, dal bando di cui all'Allegato 1 all'ordinanza n. 27 del 30 giugno 2022, dai bandi di cui agli Allegati 1 e 2 dell'Ordinanza n. 29 del 30 giugno 2022 e dal bando di cui all'Allegato 1 dell'ordinanza n. 30 del 30 giugno 2022, per consentire l'assunzione degli impegni di spesa giuridicamente vincolanti nel rispetto del termine del 31 dicembre 2022 imposto dalle scadenze dei regimi di aiuto, autorizzati con decisione della Commissione europea C(2022)5732 del 3/08/2022, e delle milestone stabilite con decreto del 15 luglio 2021 dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, le concessioni di finanziamento sono approvate, se necessario, sotto condizione risolutiva in merito all'esito delle verifiche richieste sulla capacità a contrattare con la pubblica amministrazione e delle altre verifiche previste nei bandi, ivi comprese quelle relative agli adempimenti richiesti al beneficiario.
2. Le verifiche relative alle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono effettuate secondo le previsioni dell'art.3 del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.
3. Le ulteriori verifiche e gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere compiuti entro il 30 marzo 2023, salvo proroga motivata richiesta dal beneficiario per non oltre 60 giorni, fermo restando il termine di ultimazione dell'intervento. Nelle more dell'effettuazione delle verifiche e degli adempimenti non può essere effettuato alcun trasferimento finanziario al beneficiario.
4. In caso di esito positivo delle verifiche e degli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, è avviato il procedimento per la revoca immediata della relativa concessione.

Art. 3
(Efficacia)

1. In considerazione della necessità di dare impulso alle attività connesse all'attuazione degli interventi unitari del Fondo complementare del PNRR, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle 5 regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle Finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
3. L'ordinanza sarà altresì pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della Struttura tecnica di missione.

Il Commissario straordinario
On.le Avv. Giovanni Legnini

Allegato: Convenzione GSE

Allegato n. 1

CONVENZIONE

di attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR, sub misura A2, linee di intervento 3 e 4

Tra i Soggetti attuatori

Il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 2016, di seguito denominato “Commissario Straordinario”, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (C.F. 80188230587), con sede in Roma, Palazzo Valentini, Via IV Novembre, n. 119/a - 00187, nella persona dell’On. Avv. Giovanni Legnini;

Il Coordinatore della struttura tecnica di missione sisma 2009, Cons. Carlo Presenti nominato con decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2021

e

il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (C.F. 05754381001), di seguito denominato “GSE”, con sede legale in Roma, Viale Maresciallo Pilsudski, n. 92 - 00197, nella persona dell’Amministratore unico dott. Andrea Ripa di Meana

Visto

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (cd. RED 2)”;
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» ed in particolare l’art. 1, secondo comma lett. b), che prevede che «Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l’anno 2021, 720 milioni di euro per l’anno 2022, 320 milioni di euro per l’anno 2023, 280 milioni di euro per l’anno 2024, 160 milioni di euro per l’anno 2025 e 80 milioni di euro per l’anno 2026»;
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», ed in particolare l'art. 14, intitolato «Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare», l'art. 14-bis, recante «Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016», nonché l'art. 9, comma 2 in base al quale al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati;

- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021, con cui, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n.101, individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone* e target;
- la circolare MEF n°21 del 14/10/2021, relativa alle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR;
- l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- l'art. 9, comma 2, del D.L. 31/05/2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Considerato

- che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha deliberato in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al MEF dell'atto di «*individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n.108*»;
- che nell'atto approvato è prevista la submisura A2 del Piano complementare sisma intitolata

“Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia/calore da fonti rinnovabili”, la progettazione delle cui linee di intervento 3 e 4, anche alla luce del Protocollo d’intesa del 25 marzo 2021, può essere opportunamente affidata da parte del Commissario Straordinario al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., in considerazione delle competenze per legge attribuite e dell’oggettiva convergenza di interessi dei soggetti pubblici che sottoscrivono la presente convenzione, verificate sullabase degli incontri e delle intese preliminari;

- che, alla luce dell’istruttoria svolta, risultano motivate le ragioni per l’affidamento della progettazione della submisura A2, linee di intervento 3 e 4, a Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., nelle forme e nei limiti previsti dalla presente Convenzione e che risulta necessaria in tal senso l’adozione da parte del Commissario straordinario, ai sensi dell’art. 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, come convertito, di apposita ordinanza ai sensi e per gli effetti dell’art. 14-bis comma 2 del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e dell’art. 2 comma 2 del decreto-legge 7 ottobre 2016, n. 189 per l’attuazione della misura entro il 31 dicembre 2021 previsto dall’allegato 1 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 luglio 2021, in attuazione dei commi 6 e 7 dell’art. 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni nella legge 1 luglio 2021, n.101, che prevede che entro il IV trimestre del 2021, per la Macro Misura A si proceda a «*individuazione degli interventi da parte della Cabina di coordinamento, individuazione delle stazioni appaltanti (centrali uniche di committenza, nazionali, regionali o enti locali) da parte del soggetto attuatore; affidamento da parte della stazione appaltante della progettazione delle misure*»;
- che il decreto legislativo n.199/2021 di recepimento Direttiva RED 2 prevede l’emanazione di decreti attuativi entro 180 giorni dalla pubblicazione in GU, avvenuta il 30 novembre 2021;

**Tutto ciò premesso le Parti
CONVENGONO**

Art. 1

(Finalità e oggetto della Convenzione)

1. Ai fini dell’attuazione del programma degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016, come individuati dalla Cabina di coordinamento integrata nella delibera del 30 settembre 2021, è sottoscritta una Convenzione tra le Parti indicate in epigrafe, ai sensi dell’art.9, comma 2, del decreto-legge n. 77 del 2021, per lo svolgimento di attività strumentali di servizio necessarie per l’attuazione delle linee di intervento 3 e 4 della submisura “A.2”, in coerenza con quanto disposto dalla delibera della Cabina di coordinamento integrata del 30 settembre 2021, riguardante l’individuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009 e dal sisma 2016.

2. Le linee di intervento riguardano la realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, eventualmente utile anche alla creazione di comunità energetiche locali per la condivisione della energia elettrica prodotta da fonti pulite.

Art. 2

***(Ruoli per l'attuazione degli interventi di cui alla presente
Convenzione)***

1. Soggetto attuatore degli interventi di cui alla presente Convenzione è il Commissario straordinario Sisma 2016 e, con riferimento al territorio di competenza, la Struttura tecnica di missione sisma 2009. Spettano al Soggetto attuatore i compiti relativi al finanziamento e alla rendicontazione, nonché l'attuazione e il monitoraggio dell'intervento, secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 luglio 2021.
2. Responsabile delle attività strumentali di servizio per l'attuazione delle linee di intervento 3 e 4 della submisura "A.2", previste dalla presente Convenzione al successivo articolo 3, è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE Spa, che provvederà alla loro implementazione in coerenza con le indicazioni e con il supporto del Comitato di indirizzo nominato dalla Cabina di Coordinamento di cui all'articolo 14- bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, come convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.108.
3. Gli adempimenti relativi alle procedure di gara di evidenza pubblica, alla prenotazione del Codice Identificativo Gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP), spetteranno ai soggetti beneficiari dei finanziamenti oggetto della misura eventualmente ricorrendo al supporto di Invitalia.

Art. 3

(Impegni del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.)

1. Ai fini previsti dall'art.1, il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. provvede alla redazione, entro il 31 dicembre 2021, di un "Progetto generale di attuazione delle Misure A2., punti 3 e 4", con la previsione delle attività necessarie alla realizzazione degli obiettivi indicati all'art. 1, in coerenza con la disciplina nazionale in corso di sviluppo in materia di Comunità energetiche e tenendo conto delle necessarie integrazioni con le altre misure del PNRR.
2. Il GSE supporterà l'attuazione della submisura A.2 svolgendo, inoltre, le attività di progettazione di fattibilità tecnica ed economica propedeutiche alla predisposizione dei contenuti tecnici dei bandi entro il 30 marzo 2022, nonché collaborando alla valutazione delle proposte di progetto ricevute in base ai criteri definiti dai Bandi medesimi, nel rispetto della *milestone* 30 giugno 2022 per l'approvazione dei progetti.
3. Il GSE includerà nelle proprie attività ordinarie di assistenza i soggetti promotori dei progetti finanziati dalla submisura, per supportarli, qualora ne abbiano i requisiti, nell'accesso agli incentivi e/o agevolazioni gestiti dal GSE stesso. Per l'accesso a tali strumenti, il GSE svolgerà le attività di qualifica nelle modalità previste dalla disciplina di riferimento e solo in caso di presentazione di specifica istanza da parte dei soggetti richiedenti.

Art. 4

(Impegni del Commissario Straordinario)

1. Il Commissario Straordinario, ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, come convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.108, si impegna ad adottare tutte le misure necessarie ed opportune, anche sotto il profilo finanziario, volte a favorire l'attuazione dei contenuti della presente Convenzione, nel rispetto dei *milestone* previsti dal decreto MEF 15 luglio 2021.
2. Al GSE è riconosciuto, a valere sul quadro economico dell'intervento, il rimborso delle spese documentate necessarie per la progettazione e le attività di supporto all'attuazione delle Misure, in

base ad una rendicontazione analitica su base semestrale attestante le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento della Convenzione e in misura comunque non superiore al 2% del valore dell'intervento, in coerenza con l'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 5
(Efficacia e firma)

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà efficacia sino al 31 dicembre 2026.
2. La presente Convenzione viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.

Art. 6
(Attività di comunicazione)

1. Le Parti convengono che l'eventuale diffusione dei contenuti, anche parziali, della presente Convenzione e delle iniziative da realizzare, può avvenire solo previo consenso di tutte le Parti.

Art. 7
(Referenti della Convenzione e comunicazioni)

1. I responsabili della presente Convenzione sono:
 - per il Commissario straordinario per il sisma 2016 _____ in qualità di _____;
 - per la Struttura tecnica di missione per il sisma 2009 _____ in qualità di _____;
 - per Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. _____ in qualità di _____.
2. I rapporti tra le Parti sono improntati ai principi di semplificazione, trasparenza ed efficacia e pertanto le comunicazioni avvengono prioritariamente e comunque anticipatamente per via telematica.
3. Ogni comunicazione o notifica dovrà essere effettuata agli indirizzi PEC istituzionali, ovvero, ove possibile, via interoperabilità, e sarà ritenuta valida ed efficace alla data indicata nella ricevuta di consegna.
4. È onere di ciascuna parte comunicare tempestivamente all'altra qualsiasi variazione dei recapiti indicati.

Art. 8
(Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali)

1. Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli derivanti dalla presente Convenzione.
2. Le Parti si impegnano a far sì che, nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell'altra Parte, di cui vengano eventualmente in possesso nello svolgimento della presente Convenzione, siano

adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dalle Parti, se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione.

3. Le Parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili conformemente alla normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali (per tale intendendosi il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR), il D.Lgs. n. 196/2003 - come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 entrato in vigore il 19 settembre 2018 - nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante).

4. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.

Art. 9

(Foro competente)

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e all'applicazione della presente Convenzione, le Parti concordano di esperire preliminarmente un tentativo di conciliazione.

2. Resta inteso che eventuali controversie non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività, né consentiranno alcuna sospensione degli impegni assunti dalle Parti.

3. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno di competenza del Giudice ordinario presso Tribunale di Roma.

Art. 10

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili.

Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016	Struttura tecnica di missione per il sisma 2009	Gestore dei Servizi Energetici, GSE S.p.A.
Avv. Giovanni Legnini	Consigliere Carlo Presenti	Dott. Andrea Ripa di Meana
<i>(Firmato digitalmente)</i>	<i>(Firmato digitalmente)</i>	<i>(Firmato digitalmente)</i>